

**Dichiarazione di insussistenza/sussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità
Ai sensi dell'art. 20 del DLgs n. 39/2013**

(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.)

Il/la sottoscritto/a PIETRO DE VITTORIO

in qualità di Dirigente del Settore TECNICO

presa visione della normativa introdotta con D.lgs. 39/2013, e in particolare l'articolo 20 il quale prevede che *all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una **dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità** di cui al D.lgs. 39/2013 (tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico). Nel corso dell'incarico l'interessato presenta **annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità** di cui al medesimo decreto. Le dichiarazioni sono pubblicate nel sito del Comune. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di 5 anni, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguenza decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,*

DICHIARA

che non sussistono le cause di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e in particolare dichiara:

- di non essere stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I titolo II del libro secondo del C.P. (*art. 3 d.lgs. 39/2013 - Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione; art. 35 bis d.lgs. 165/2001 - Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici*¹);
- di non aver svolto, nei due anni precedenti, incarichi e di non aver ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dal comune di Rivalta di Torino e di non aver svolto in proprio attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal comune di Rivalta di Torino (*art. 4 d.lgs. 39/2013 - Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati*);
- di non essere stato, nei due anni precedenti, componente di giunta o di consiglio del Comune di Rivalta di Torino e, nell'anno precedente, di non essere stato componente di giunta o di consiglio, di una provincia, di un comune o di una forma associativa tra comuni, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, della Regione Piemonte e di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della Regione Piemonte (*art. 7 d.lgs. 39/2013 - Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale*)²;

che sussistono le seguenti cause di inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 relativamente ai seguenti incarichi e/o cariche:

Carica/Incarico ricoperto	Articolo di riferimento del D.Lgs. 39/2013

che non sussistono le cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e in particolare dichiara:

- che il proprio incarico non comporta poteri di vigilanza e controllo sulle attività svolte da enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Rivalta di Torino;
- di non aver ricevuto incarichi e non rivestire cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Comune di Rivalta di Torino;
- di non svolgere, in proprio, alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Rivalta di Torino;
(*art. 9 d.lgs. 39/2013 – Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali*);

¹ Non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, coloro che siano stati condannati per uno dei reati previsti dal capo I titolo II libro II CP.

² Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

- di non rivestire la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, e commissario straordinario del Governo o di Parlamentare;
- di non rivestire la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Piemonte, di una provincia, di un comune o di una forma associativa con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, della Regione Piemonte;
- di non rivestire la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Piemonte, nonché di province, di comuni o di forme associative con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

(art. 12 d.lgs. 39/2013 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali).

[] che sussistono le seguenti cause di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 relativamente ai seguenti incarichi e/o cariche:

Carica/Incarico ricoperto	Articolo di riferimento del d.lgs. 39/2013

DICHIARA infine

- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di essere informato/a che, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del D.lg. 39/2013, la dichiarazione circa l'insussistenza delle cause di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, è soggetta a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Rivalta di Torino nella sezione amministrazione trasparente unitamente alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 14 del D.lgs. 33/2013 che mi impegno a comunicare³;
- **di essere a conoscenza dell'obbligo di dover comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che interverranno nel corso dell'incarico, rispetto a quanto sopra dichiarato;**
- **di essere a conoscenza di dover presentare annualmente, nel corso dell'incarico, una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.**

Rivalta di Torino, li 13.06.2018

Firmato in originale

³ L'art. 14 del D.lgs. 33/2013 prevede che le P.A. **pubblicano i seguenti dati per i titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa (ved. note 1 e 2)**, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione: a) l'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 (Dati aperti e riutilizzo).

Inoltre ciascun dirigente deve comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica , anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A fronte del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 12/04/2017 e del successivo Comunicato del Presidente dell'ANAC del 07/03/2018, con i quali l'Autorità rende nota la decisione di sospendere gli effetti della propria Determinazione n. 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d. lgs. 97/2016" (v. Delibera ANAC n. 382 del 12/04/2017), in merito agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) ed f) e co. 1-ter, ultimo periodo, si ritiene in via cautelare, in ossequio alle indicazioni fornite da ANAC e nelle more della definizione di tali obblighi, di dover sospendere la pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti e delle P.O. con delega fino a successiva comunicazione dell'Autorità Anticorruzione.

Nota: 1) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. I dati di cui sopra sono pubblicati anche per i titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae. 2) Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato.